



COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
Provincia di Modena

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 80 del 29.11.2004

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento	3
Art. 2 Requisiti per l'accesso	3
Art.3 Modalità di assegnazione degli alloggi di ERP	3
Art. 4 Contenuti e modalità di presentazione della domanda	3
Art.5 Criteri per l'assegnazione degli alloggi di ERP	4
Art.6 Procedimento di formazione e aggiornamento della graduatoria	4
Art.7 Modalità di individuazione degli alloggi da assegnare	5
Art.8 Commissione per l'assegnazione di alloggi di ERP	6
Art. 9 Compiti della Commissione	6
Art. 10 Assegnazione degli alloggi di ERP	7
Art.11 Disposizioni finali	7
Nota n. 1 Requisiti necessari per la presentazione della domanda.	8
Nota n. 2 Definizione di nucleo familiare	8
TABELLA DEI PUNTEGGI	10

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito denominati ERP) in attuazione della legge regionale 8 agosto 2001 n. 24 “Disciplina Generale dell’Intervento Pubblico nel Settore Abitativo”.

Art. 2 Requisiti per l’accesso

Gli alloggi di ERP sono assegnati secondo l’ordine di priorità fissato con un’apposita graduatoria, ai nuclei aventi diritto in possesso dei requisiti definiti a norma dell’art. 15 della legge regionale 8 agosto 2001 n. 24 e della delibera del consiglio regionale n. 327 del 12 febbraio 2002. (1)

Il nucleo familiare avente diritto è quello definito dall’art. 24 della legge regionale 8 agosto 2001 n. 24 e dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242.(2)

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono permanere al momento dell’assegnazione.

Art.3 Modalità di assegnazione degli alloggi di ERP

Il Comune assegna gli alloggi di ERP su istanza degli interessati in possesso dei requisiti procedendo alla formazione di una graduatoria aggiornata annualmente, nella quale sono inserite le istanze degli interessati, in base ai punteggi attribuiti secondo quanto stabilito dai successivi artt. 5 (criteri di priorità per l’assegnazione degli alloggi di ERP) e 6 (procedimento di formazione e aggiornamento della graduatoria).

I cittadini saranno informati sui termini e sulle modalità di presentazione delle domande mediante avviso pubblico che conterrà i requisiti previsti dall’art. 24 della L.R. 24/01.

Gli alloggi disponibili sono assegnati dal Comune nel rispetto dell’ordine stabilito nella graduatoria così come risulta a seguito dell’ultimo aggiornamento e con le modalità previste dal successivo art. 9 (compiti della Commissione).

Nella scelta dell’alloggio da assegnare ai richiedenti collocati in posizione utile, il Comune persegue prioritariamente l’obiettivo della razionalizzazione dell’uso del patrimonio pubblico nonché del soddisfacimento, ove possibile, delle esigenze abitative del nucleo familiare assegnatario con riguardo alla sua composizione.

Art. 4 Contenuti e modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà contenere:

- A. le generalità del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
- B. la specificazione dei requisiti e delle condizioni possedute ai fini dell’attribuzione di punteggio per l’assegnazione di alloggi di ERP
- C. il recapito, se diverso dalla residenza, al quale far pervenire tutte le eventuali comunicazioni al richiedente.

La domanda potrà essere presentata tutto l’anno ed è così composta:

- a) dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità
- b) istanza di assegnazione di alloggio di ERP

Ai fini del rinnovo della graduatoria iniziale effettuata con cadenza biennale il periodo di raccolta delle domande è fissato in mesi 2 (due) a partire dalla data contenuta su apposito avviso pubblico per la raccolta delle istanze.

Le domande già ammesse con la graduatoria iniziale, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di ERP, entreranno di diritto nelle graduatorie successive unitamente alle nuove domande pervenute a scadenza del primo anno.

Qualunque modifica, integrazione e correzione relativa al contenuto della domanda potrà essere fatta valere dal richiedente in qualsiasi momento prima della scadenza del termine di formazione della graduatoria periodicamente aggiornata, come indicato nel bando.

Trascorsi due anni dalla data di presentazione della domanda o dalla data dell'ultimo aggiornamento apportato alla stessa, i nuclei richiedenti che non hanno reiterato o modificato la domanda decadono dalla graduatoria.

Art.5 Criteri per l'assegnazione degli alloggi di ERP

Gli alloggi di ERP vengono assegnati sulla base di:

- *Condizioni soggettive* (riferite al nucleo familiare del richiedente: anziani, invalidi, single, famiglie monogenitoriali e con affidamenti, ecc.);
- *Condizioni oggettive* (riferite alla condizione abitativa del nucleo familiare del richiedente: sfratto o separazione con forza pubblica, applicazione della legge n. 154/2001 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari", sistemazione precaria, disagio abitativo, inadeguatezza dell'alloggio);
- *Condizioni economiche* (riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente: (disagio economico valutato in termini di ISE e ISEE ai sensi DLgs 31 marzo 1998 n. 109 così come modificato del DLgs 3 maggio 2000 n. 130);
- **Condizioni sociali** (riferite al nucleo familiare per il quale il settore Servizi Sociali dell'Amministrazione Comunale abbia già in corso un progetto di sostegno)

Art.6 Procedimento di formazione e aggiornamento della graduatoria

Sulla base dei criteri di priorità per l'assegnazione di alloggi di ERP di cui al precedente art. 5 sono definiti i punteggi come riportato dall'allegata tabella che forma parte integrante del presente regolamento.

Sulla base delle situazioni dichiarate dal nucleo richiedente e documentate, nei casi previsti dalle norme, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi spettanti per ciascuna domanda.

Le domande ammesse concorrono alla formazione della suddetta graduatoria da aggiornarsi con cadenza annuale.

L'Ufficio Servizi Sociali sulla base delle situazioni dichiarate e/o documentate nella domanda dell'interessato, provvede all'attribuzione, in via provvisoria, dei punteggi a ciascuna domanda e sulla base di essi procede entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle istanze alla formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi provvisori attribuiti.

Nella stessa graduatoria provvisoria, in calce alla medesima sono indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamento in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria contenente il punteggio totale attribuito a ciascuna domanda è pubblicata all'albo pretorio per almeno 15 giorni consecutivi e contestualmente inviata per iscritto agli interessati.

Entro 15 giorni dal termine della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo pretorio, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione costituita ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento. Il ricorso va inoltrato al Comune, tramite l'Ufficio protocollo.

Entro 15 giorni dal termine ultimo concesso per la presentazione dei ricorsi, l'Ufficio competente trasmette alla Commissione, nominata ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento, la graduatoria provvisoria unitamente alle domande relative ai ricorsi presentati in tempo utile, nonché le domande per le quali è stata richiesta la verifica, corredate dalla relativa documentazione.

E' facoltà della Commissione, anche ai sensi dell'art. 25 della L.R. 24/01 e successive modifiche, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione delle graduatorie chiedere ai richiedenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissate dalla Commissione, ogni documentazione e/o ogni elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione.

E' altresì facoltà della Commissione disporre d'ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'amministrazione finanziaria ai sensi del DPR 445/00, atti sempre ad accertare la reale situazione del richiedente con particolare riguardo al possesso dei requisiti per l'assegnazione. Qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il richiedente verrà escluso dalla graduatoria.

I richiedenti per i quali l'accertamento non sia stato definito entro il termine di formazione della graduatoria definitiva, vengono collocati, con riserva, nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per le quali è in corso l'accertamento. Tale riserva è sciolta al momento della conclusione dell'accertamento, e pertanto, fino a tale data, non si può procedere ad alcuna assegnazione a favore dei predetti richiedenti. Nell'ipotesi che, a seguito della conclusione dell'accertamento, il punteggio risulti diverso da quello attribuito, i concorrenti vengono inseriti nella graduatoria vigente al momento, con il punteggio loro spettante.

In caso di parità di punteggio, l'ordine in graduatoria avviene in base al valore ISEE crescente.

La Commissione, esaminate le domande di cui il servizio competente per l'istruttoria ne richieda la verifica, le documentazioni e gli eventuali ricorsi presentati, redige la graduatoria definitiva, da inoltrare al competente organo comunale per la formale presa d'atto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione.

La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e costituisce provvedimento definitivo.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita dalla successiva ai sensi del presente Regolamento.

Art.7 Modalità di individuazione degli alloggi da assegnare

Il numero e la tipologia degli alloggi resisi disponibili definiscono il numero e l'ordine delle famiglie assegnatarie.

Il Comune assegna gli alloggi disponibili nel rispetto dell'ordine stabilito dalla graduatoria, così come risulta dall'ultimo aggiornamento e nel rispetto degli standards abitativi di seguito definiti:

per mini alloggi nuclei familiari composti da 1-2 persone
per alloggi medi nuclei familiari composti da 3-4 persone
per alloggi grandi nuclei familiari composti da 5 e oltre persone

Il Comune può di volta in volta, con provvedimenti motivati disporre l'assegnazione in deroga in relazione a particolari condizioni sociali, sanitarie o di emergenza del nucleo familiare avente diritto, anche in rapporto alle caratteristiche degli alloggi disponibili.

Art.8 Commissione per l'assegnazione di alloggi di ERP

Per la formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi ERP, la Giunta Comunale nomina la Commissione di sette membri così composta:

- Responsabile del Servizio competente, con funzioni di Presidente;
- Assistente Sociale del Comune
- Assessore ai Servizi Sociali
- N. 1 Rappresentante dell'ACER in qualità di Ente gestore alloggi ERP
- N. 3 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali più rappresentative degli inquilini

Per ogni componente effettivo viene nominato un supplente.

Il Presidente della Commissione può nominare un suo delegato e di volta in volta nomina il segretario della Commissione

La Commissione è convocata ogni qualvolta si debba provvedere alla verifica dei ricorsi all'esame delle domande di cui il servizio competente per l'istruttoria ne richieda la verifica, alla formazione della graduatoria definitiva, alla verifica del mantenimento dei requisiti e alle eventuali proposte di modifica al presente regolamento.

La Commissione è valida quando partecipano almeno quattro membri in prima convocazione. La seconda convocazione può avvenire dopo un'ora dalla prima, con la presenza di almeno tre componenti.

La convocazione della Commissione dovrà avvenire con almeno 5 gg. di anticipo sulla data fissata per la riunione, anche attraverso invio di convocazione a mezzo fax o posta elettronica.

La Commissione si esprime con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9 Compiti della Commissione

La Commissione formula la graduatoria definitiva, sulla base della verifica delle domande ad essa sottoposte dal servizio competente per l'istruttoria dei ricorsi presentati.

Verifica, inoltre, il possesso ed il mantenimento dei requisiti dei richiedenti, nonché le condizioni che hanno determinato il punteggio dei potenziali assegnatari, in relazione agli alloggi di Erp disponibili. Qualora siano riscontrate modifiche delle condizioni, la Commissione procede alla ridefinizione del punteggio del richiedente e conseguentemente alla sua ricollocazione in graduatoria, in base al nuovo punteggio attribuito.

Propone all'organo deliberante eventuali modifiche al presente regolamento e alla tabella dei punteggi.

Art. 10 Assegnazione degli alloggi di ERP

In base alla graduatoria definitiva, l'ufficio competente comunica ai potenziali assegnatari la disponibilità degli alloggi, individuati con le modalità di cui al precedente art. 7.

A seguito dell'accettazione formale da parte dell'assegnatario, il Responsabile del servizio competente adotta il provvedimento di assegnazione.

Nel caso in cui l'alloggio non venga accettato l'assegnatario perde il diritto all'assegnazione in caso di ingiustificato motivo alla rinuncia; viceversa, in caso di rinuncia motivata scritta, valutata dal Responsabile Servizi Sociali viene mantenuto nella sua posizione in graduatoria, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 (Contenuti e modalità di presentazione della domanda).

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro giorni 30 dalla stipula del contratto con l'Ente gestore, salvo proroga concessa dal Comune dietro motivata istanza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta l'automatica decadenza dalla assegnazione, l'esclusione dalla graduatoria e la risoluzione del contratto.

L'assegnazione non avrà luogo qualora il richiedente si trovi in posizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art.11 Disposizioni finali

Ai fini dell'assegnazione di alloggi di ERP verrà data informazione dell'adozione del presente regolamento tramite avviso pubblico.

L'avviso pubblico dovrà contenere gli elementi essenziali necessari ad un'adeguata pubblicità delle nuove modalità di richiesta di assegnazione degli alloggi di ERP e più precisamente requisiti per l'accesso, criteri di priorità per le assegnazioni, luogo e periodo per la presentazione delle domande, modalità di presentazione delle stesse.

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

Nota n. 1 Requisiti necessari per la presentazione della domanda.

Possono presentare domanda i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

1) CITTADINANZA

a. 1) il cittadino italiano;

a. 2) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;

a. 3) il cittadino straniero, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del DLgs 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla Legge 30 luglio 2002 n.189 art.27, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

B) RESIDENZA O ATTIVITA' LAVORATIVA

e' richiesto ad almeno un componente il nucleo avente diritto uno dei seguenti requisiti:
b.1) residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune di San Felice sul Panaro;

b.2) attività lavorativa esclusiva o principale fonte di reddito svolta nel Comune di San Felice sul Panaro con continuità e con contratto di lavoro della durata almeno annuale;

C) NON TITOLARITA' DI DIRITTI REALI

Rendita catastale nei limiti fissati dalla delibera regionale 12 febbraio 2002 n. 327 e successive modifiche

D) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI

d.1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui e' seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 513/77 o della Legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di erp;

d.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

E) REDDITO PER L'ACCESSO

il limite di reddito per l'accesso e' calcolato, ai sensi del DLgs 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, in base all'ISE (Indicatore Situazione Economica) e all'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)

Nota n. 2 Definizione di nucleo familiare

Fanno parte del nucleo familiare tutti i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, salvo quanto di seguito stabilito.

- I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico; quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;

b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcune di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'art.441 del codice civile.

- I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

- I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attuazione non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art.126 del codice civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c.;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art.333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n.898, e successive modificazioni ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

- Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorchè risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sè stante.

- Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art.5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, è considerato nucleo familiare a se stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui e' a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore ed il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

- Per particolari prestazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, e successive modificazioni, con la deliberazione annuale di determinazione delle misure tariffarie per i diversi servizi in relazione alla rilevanza degli stessi sui soggetti beneficiari, può essere assunta come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nel presente articolo.

TABELLA DEI PUNTEGGI

CONDIZIONI SOGGETTIVE

(max 30 punti)

(riferite al nucleo familiare del richiedente)

Anziani

A. 1 Nucleo familiare richiedente composto solo da persone che abbiano superato i 70 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico.

Punti 12

A. 2 Nucleo familiare richiedente composto solo da persone che abbiano a 65 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico;

Punti 8

A. 3 Nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età superiore a 60 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico, che abbiano la stessa residenza da più di due anni alla data di presentazione della domanda;

Punti 3

A. 4 presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone di età superiore a 70 anni alla data di presentazione della domanda purchè abbiano la stessa residenza da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;

Punti 5

I punti delle condizioni A1 - A2 - A3 - A4 non sono cumulabili fra di loro

Invalidi (max punti 10)

B. 1 Presenza, nel nucleo familiare richiedente, di persona portatrice di handicap alla quale è stata riconosciuta l'invalidità e/o l'inabilità totale. Ai fini del presente regolamento si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comporta la totale e permanente incapacità lavorativa;

Punti 10

B. 2 Presenza, nel nucleo familiare richiedente, di persona portatrice di handicap alla quale è stata riconosciuta l'invalidità pari o superiore al 67% ed inferiore al 100%. Ai fini del presente bando si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comporta una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3.

Punti 8

B. 3 Minore di 18 anni che abbia difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della sua età riconosciute e certificate ai sensi delle vigenti normative.

Punti 8

B. 4 Presenza, nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone di età superiore ai 60 anni, non autosufficienti, riconosciuti e certificati tali ai sensi dell'art. 17 della L.R. 3.2.94, n. 5 alla data di presentazione della domanda

Punti 3

I punti delle condizioni B1, B2 e B3 non sono cumulabili fra di loro

Situazione familiare

C. 1 Nucleo familiare monogenitoriale composto da un solo genitore con presenza di figli minori

Punti 5

C. 2 Nuclei familiari in cui vi siano figli minori a carico

Punti 1 per ogni minore a carico

C. 3 Nuclei familiari in cui vi siano, coniuge o altri conviventi a carico

Punti 1 per ogni convivente a carico

C. 3 Nuclei familiari con anzianità di formazione non superiore a quattro anni alla data di presentazione della domanda e nuclei familiari la cui costituzione è prevista entro un anno dalla stessa data.

Nel secondo caso il possesso della condizione deve essere verificato alla data di assegnazione. Il punteggio è attribuibile, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il trentesimo anno di età e quando i soggetti richiedenti dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

Punti 3

CONDIZIONI SOCIALI

(max 20 punti)

(riferite ai nuclei familiari per i quali è già in corso un progetto di sostegno)

La condizione riguarda i nuclei familiari in situazione di disagio sociale, nel quale è presente anche la componente abitativa, sostenuti dai Servizi Sociali del Comune di San Felice a seguito del fallimento di soluzioni possibili autonomamente ricercate dai nuclei stessi.

L'attribuzione dei punteggi previsti dalle condizioni sociali avviene esclusivamente su valutazione e conseguente richiesta del settore Servizi Sociali.

- Tutela minori: grave rischio per il minore anche a seguito di interventi di competenza dell'autorità giudiziaria minorile o ordinaria

- Grave conflitto familiare: coabitazione difficile e irrisolvibile, dopo aver tentato diversi tipi di mediazione, tra soggetti dello stesso nucleo in particolare con la presenza di minori, anziani o adulti con patologie rilevanti, necessari di tutela con particolare attenzione alle persone che hanno subito violenza

- Persone sole: anziane e/o adulte con patologie rilevanti dal punto di vista sanitario che necessitano di un quadro assistenziale domiciliare adeguato o con limitate capacità di mantenere un contesto anche abitativo autonomo

- Progetti speciali e/o temporanei: nuclei familiari residenti sul territorio con particolare difficoltà di integrazione sociale; nuclei familiari appartenenti a progetti nazionali e/o regionali di asilo nel periodo di definizione di profughi o rifugiati con particolari difficoltà di integrazione sociale; altri progetti su nuclei con particolari difficoltà su cui elaborare progetti di valenza provinciale regionale e/o nazionale

Punti 15

D.1 Casi in stato di urgenza al fine di garantire la sicurezza sociale attestata dai servizi

Punti 5

Le condizioni sociali non sono cumulabili con le condizioni oggettive.

F. 2 Abitazione in alloggio ant igienico, parzialmente inidoneo per carenze tali da comportare interventi aventi caratteristiche superiori alle manutenzioni straordinarie, da certificarsi dal servizio competente. Tale punteggio non viene riconosciuto qualora l'ant igienicità sia stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente richiesta che abbia beneficiato di punteggio.

Punti 8

F. 3 Abitazione ricavata in spazi che per dimensione, struttura, impianti, funzionalità, sono stati adibiti impropriamente ad abitazione da certificarsi dal servizio competente. Il punteggio non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente richiesta che abbia beneficiato di punteggio.

Punti 15

I punti per le condizioni F1, F2, F3, non sono cumulabili fra di loro e con le altre condizioni oggettive

G.1 abitazione in alloggio sovraffollato secondo la seguente tabella:

Superficie netta dell'alloggio misurata in metri quadrati

Numero abitanti nell'alloggio	Fino a 29	Da 30 a 45	Da 46 a 65	Da 66 a 80	Da 80 a 95	Oltre 95
1 persona	0	0	0	0	0	0
2 persone	1 punto	0	0	0	0	0
3 persone	3 punti	1 punto	0	0	0	0
4 persone	3 punti	3 punti	0	0	0	0
5 persone	5 punti	5 punti	1 punto	0	0	0
6 persone	5 punti	5 punti	5 punti	3 punti	1 punto	0
7 persone	5 punti	5 punti	5 punto	3 punti	1 punto	0
8 persone	5 punti	5 punti	5 punti	5 punti	3 punti	0

Le situazioni di disagio abitativo devono essere esistenti da almeno due anni dalla data del bando (da F1 a G2)

Condizioni economiche (massimo max 25 punti)

L'attribuzione dei punteggi previsti dalle condizioni economiche avviene solo in presenza di redditi dichiarati ai fini IRPEF.

Non verranno attribuiti punteggi relativi alla condizione economica nei seguenti casi:

qualora il soggetto richiedente non sia in grado di dichiarare redditi ai fini IRPEF o dichiarati redditi ritenuti inattendibili, relativi all'anno fiscale di riferimento, fatti salvi i richiedenti possessori di redditi esenti ai fini IRPEF e i richiedenti il cui nucleo familiare è sostenuto economicamente in tutto o in parte dal settore Servizi Sociali.

Qualora il soggetto richiedente o suo congiunto presente nel nucleo familiare possa vantare un qualsiasi diritto di proprietà di un alloggio.

H. 1 richiedenti il cui valore ISEE rientri nelle classi sottoindicate:

Da € 0 a € 2.000	punti 10
Da € 2.001 a € 3.000	punti 9
Da € 3.001 a € 4.000	punti 8
Da € 4.001 a € 5.000	punti 7
Da € 5.001 a € 6.000	punti 6
Da € 6.001 a € 7.000	punti 5
Da € 7.001 a € 8.000	punti 4
Da € 8.001 a € 9.000	punti 3
Da € 9.001 a € 10.000	punti 2
Da € 10.001 fino a € 15.000	punti 1

Il valore ISEE massimo pari a € 15.000,00 è quello previsto dalla delibera del Consiglio regionale n. 327 del 12 febbraio 2002, ed eventuali successive modifiche che stabilisce il limite di reddito per l'accesso all'Erp.

H. 2 Richiedenti che abitano in un alloggio il cui canone incide: in misura pari o superiore al 15% e fino al 35% sul valore ISE complessivo al nucleo familiare, secondo le seguenti fasce di incidenza:

Fasce di incidenza canone sul valore ISE	Punti
--	-------

Da 15%	a 16%	1
Da 16,01%	a 18%	2
Da 18,01%	a 20%	3
Da 20,01%	a 22%	4
Da 22,01%	a 24%	5
Da 24,01%	a 26%	6
Da 26,01%	a 28%	7
Da 28,01%	a 30%	8
Da 30,01%	a 32%	9
Da 32,01%	a 34% e oltre	10

H.3 richiedenti in condizioni di pendolarità, con distanze tra il comune di residenza e quello in cui si svolge l'attività lavorativa esclusiva o principale di oltre Km 25. Il punteggio è attribuibile quando l'alloggio messo a concorso è ubicato nel comune in cui il richiedente svolge la propria attività lavorativa.

Punti

5

Norma della Legge regionale 8 agosto 2001 n.24, art.15 e della Delibera del Consiglio Regionale 12 febbraio 2002, n.327 così come modificata e integrata dalla delibera del Consiglio Regionale n.395 del 30.07.2002, possono partecipare al presente Concorso i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) CITTADINANZA

- a.1) il cittadino italiano;
- a.2) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- a.3) il cittadino straniero, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del DLgs 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla Legge 30 luglio 2002 n.189 art.27, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

B) RESIDENZA O ATTIVITA' LAVORATIVA.

e' richiesto ad almeno un componente il nucleo avente diritto uno dei seguenti requisiti:

- b.1) residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune di Carpi;
- b.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Carpi ;
- b.3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio nel Comune di Carpi;
- b.4) attività lavorativa svolta all'estero (AIRE).

C) NON TITOLARITA' DI DIRITTI REALI

- c.1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell'ambito della provincia di Modena , la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe I riferita al Comune di Carpi (max Euro 154,93);
- c.2) fatto salvo quanto previsto al punto c.1), il nucleo avente diritto non deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3.5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune di Carpi (max Euro 271,13);
- c.3) nei casi in cui alle lett. c.1) e c.2), la rendita catastale complessiva rivalutata e' elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso (max Euro 387,34);

D) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI

- d.1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui e' seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 513/77 o della Legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di erp;
- d.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno

Nucleo familiare in condizione di disagio abitativo attestata dal competente servizio dell'area di riferimento del Settore Servizi Sociali dell'Amministrazione Comunale per il quale è dichiarato lo stato di urgenza al fine di garantire la sicurezza sociale dei componenti lo stesso nucleo, che si trovi nelle seguenti condizioni: necessità di tutela di minori in condizioni di disagio, conflitto familiare, persona sola non autosufficiente priva di reti parentali.